



Fall. N.

215/15

TRIBUNALE DI MONZA -SEZIONE FALLIMENTARE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

1. RICORRENTE: Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., difesa dall'avv. Pier Carlo Cajani, nel domicilio eletto in Seregno, via San Pietro n. 16;
2. CURATORE DEL FALLIMENTO: dott.ssa Elisabetta BRUGNONI, con studio in Milano, via Torelli Viollieri, 1 (fax 02- 87234571; C.F. BRGLBT67E44F205Z)
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

- 1) dichiara il fallimento di **Immobiliare Milano s.r.l., in liquidazione**, con sede in Milano, via Folli 25/29, già in Vimercate, via Fiorbellina 20 (c.f. 08785740153);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Mirko Buratti;
- 3) nomina Curatore, **dott.ssa Elisabetta BRUGNONI**, con studio in Milano, via Torelli Viollieri, 1 (fax 02- 87234571; C.F. BRGLBT67E44F205Z);
- 4) ordina il deposito - entro tre giorni - dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- 5) fissa per la comparizione del fallito/legale rappresentante della fallita Immobiliare Milano s.r.l., in liquidazione e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **19 gennaio 2016**, ore **11.30**, innanzi al Giudice Delegato dott. Mirko Buratti;
- 6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di Immobiliare Milano s.r.l., in liquidazione, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione, secondo le modalità previste dall'art. 92 L.F., come modificato dalla L. n.221/2012 di conversione del D.L. n.179/2012, delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;
- 7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;
- 8) autorizza fin d'ora il Curatore nominato ad effettuare i pagamenti delegati alla Banca tramite F24 o e F23, senza il relativo mandato;
- 9) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F. anche in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Monza, 11 agosto 2015.

Il Presidente estensore

dott. Mirko Buratti

Estratto della sentenza.

